

# ***Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994:***

## ***"Atto di indirizzo e coordinamento in ordine alle procedure ed ai criteri per la delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale e interregionale"***

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ed in particolare l'art. 1, comma 3, lettera *d*), ai fini della individuazione del contesto territoriale di riferimento per la sua applicazione, che reca la definizione di bacino idrografico;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *b*), della citata legge n. 183 del 1989 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di approvare, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli atti relativi alla delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale ed interregionale;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge n. 183 del 1989 il quale stabilisce che i bacini di rilievo nazionale ed interregionale sono provvisoriamente delimitati come da cartografia allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1977, emanato ai sensi dell'art. 89, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, prevedendo, al tempo stesso, che eventuali variazioni possono essere disposte ai sensi del soprarichiamato art. 4, comma 1, lettera *b*), della legge n. 183 del 1989;

Ritenuta la necessità, per le finalità di cui sopra, di stabilire procedure e criteri per disciplinare e coordinare l'attività dei soggetti interessati alla delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale ed interregionale;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la difesa del suolo nella seduta del 9 marzo 1993;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 14 ottobre 1993; Sentite le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *hh*), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994, su proposta del Ministro dei lavori pubblici;

### **Emana il seguente decreto:**

#### **Art. 1**

1. La delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale ed interregionale è approvata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *b*), della legge 18 maggio 1989, n. 183, come modificato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *i*), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dei lavori pubblici entro centottanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella

*Gazzetta Ufficiale*, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

## **Art. 2**

1. Per le finalità di cui all'art. 1, entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione del presente decreto, le autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale adottano e sottopongono al Ministro dei lavori pubblici un progetto di delimitazione dei bacini idrografici di rispettiva competenza, elaborato in conformità dei criteri tecnici indicati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Ai fini dell'approvazione di cui all'art. 1, il progetto è sintetizzato in elaborati almeno in scala 1:250.000 I.G.M. I., realizzata nella rappresentazione conforme universale trasversa Mercatore (UTM) ed inquadrata nel sistema geodetico europeo (E.D. 50); eventuali situazioni di dettaglio sono riportate in elaborati in scala 1:50.000 I.G.M.I. ovvero 1:25.000 I.G.M.I. con reticolato chilometrico.

3. Ove necessario, autorità di bacino limitrofe, ivi comprese quelle di rilievo regionale, possono definire d'intesa fra di loro i progetti di delimitazione dei rispettivi bacini relativamente ad aree in cui, in applicazione dei criteri tecnici di cui all'allegato 1, sia riconosciuta la presenza di interessi comuni.

## **Art. 3**

1. Ai fini della deliberazione di cui all'art. 4, commi 1, lettera *b*), della legge 18 maggio 1989, n. 183, il Ministro dei lavori pubblici, acquisiti i progetti delle delimitazioni dei bacini idrografici di rilievo nazionale ed interregionale, anche per fasi successive comprendenti gruppi di bacini adiacenti, sottopone al Consiglio dei Ministri la proposta di delimitazione, su parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, espresso previa istruttoria tecnica svolta mediante avvallamento dei servizi tecnici nazionali competenti.

## **Art. 4**

1. Per la delimitazione dei bacini di propria competenza, le regioni tengono conto dei criteri tecnici indicati nell'allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addii 4 aprile 1994

**SCALFARO,**

**CIAMPI**, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

**MERLONI**, *Ministro dei lavori pubblici*

*Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1994 Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 250*

**ALLEGATO 1**

**CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI DELIMITAZIONE DEI BACINI  
IDROGRAFICI  
DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERREGIONALE DI CUI ALLA LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183**

**PREMESSE**

La nuova delimitazione dei bacini idrografici, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *b*), e dell'art. 13, commi 2 e 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, da introdurre a modifica della precedente delimitazione approvata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1977, è effettuata sulla base della definizione di bacino idrografico enunciata dall'art. 1, comma 3, lettera *d*), della stessa legge.

Secondo tale disposizione la nozione di bacino idrografico è caratterizzata dalla configurazione superficiale dello stesso, geograficamente intesa, facendo riferimento al tradizionale concetto di bacino, integrato con elementi innovativi quali la considerazione del litorale marittimo prospiciente e delle aree inondabili da corsi d'acqua afferenti a bacini diversi.

Le esigenze di sviluppare le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi in relazione alle molteplici finalità d'azione individuate dall'art. 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, rendono necessario fare ricorso a criteri di perimetrazione meno limitativi, non basati esclusivamente sulle sole caratterizzazioni di superficie, ma adeguatamente correlati alle problematiche del territorio fatte oggetto dell'azione di piano. I criteri di delimitazione di bacino devono pertanto scaturire dalla integrazione degli elementi di tipo superficiale, con altri di carattere più generale legati, in particolare, ai problemi della subsidenza, degli acquiferi sotterranei, della utilizzazione delle acque, nonché della gestione qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, in rapporto alla tutela dei caratteri ambientali, alla conservazione del suolo ed alla difesa degli insediamenti.

La delimitazione di bacino è quindi effettuata facendo riferimento ad elementi tecnici di base, da distinguere, come di seguito specificato, in elementi «fondamentali» e «di interesse», integrati con aspetti metodologici, definiti «prevalenti», per garantire la concreta gestibilità, sotto il profilo applicativo, della delimitazione di bacino, con particolare riferimento ai problemi di integrazione e coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione operanti sul territorio ed aventi, come unità fisiche di base, le dimensioni amministrative tradizionali.

**1. ASPETTI TECNICI DI BASE PER LA DELIMITAZIONE DI BACINO**

Sono definiti «fondamentali», ai fini della delimitazione di bacino, i riferimenti superficiali di bacino indicati nella definizione di cui all'art. 1, comma 3, lettera *d*), della legge n. 183 del 1989, quali:

1. lo schema superficiale di deflusso delle acque meteoriche con i vari recapiti successivi fino al mare;
2. le aree soggette ad allagamento per esondazione derivanti da uno o più corsi d'acqua;
3. il litorale marittimo prospiciente i corsi d'acqua.

Sono definiti «di interesse», ai fini della delimitazione di bacino, gli aspetti connessi ai fenomeni fisici ed alle problematiche ricomprese nella nozione di difesa del suolo quale emerge dalla lettura dell'art. 3 e dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, quali:

1. Le aree soggette a subsidenza, prodotta da squilibri degli acquiferi sotterranei;
2. gli acquiferi sotterranei;
3. l'utilizzazione delle acque.

Il progetto di delimitazione di bacino costituisce inoltre la sede per segnalare, qualora significative per tale fine, le esigenze di riordino, razionalizzazione ed unificazione gestionale del territorio considerato, che derivano dalla struttura storica, dai caratteri ambientali e dell'assetto che lo caratterizzano.

## **1.1. Elementi fondamentali**

### **1.1.1. Schema superficiale di deflusso**

Lo schema superficiale di scolo delle acque meteoriche costituisce la base per ogni ipotesi di perimetrazione.

La configurazione di bacino si ottiene partendo dai sotto-bacini afferenti a ciascun corso d'acqua ed individuando per esso il recapito finale (foce interna o marittima).

Nel caso in cui un corso d'acqua presenti funzioni promiscue di scolo ed irrigazione o comunque sia caratterizzato da più di un recapito a secondo delle funzioni, si fa ricorso al parametro della prevalenza d'uso del recapito, tenendo conto dei rischi idraulico ed ambientale, per determinare l'appartenenza di un'area ad un bacino piuttosto che ad un altro.

### **1.1.2. Aree soggette ad allagamento**

Individuato il bacino secondo lo schema superficiale di deflusso, è possibile che un'area attribuita ad un bacino possa essere soggetta ad allagamento da un corso d'acqua appartenente ad un altro bacino.

Per l'applicazione del criterio riportato nell'art. 1, comma 3, lettera *d*), della legge 18 maggio 1989, n. 183, che attribuisce l'area inondabile al corso d'acqua che ha maggior bacino imbrifero montano, è necessario stabilire una «condizione significativa di esondabilità», onde evitare che un evento fortuito pregiudichi l'applicazione di un criterio di delimitazione più pragmatico, quale è quello basato sul sistema di scolo superficiale.

È quindi necessario fare riferimento ad eventi di esondabilità ben definiti del tipo:

analisi della frequenza e del rischio di allagamento (individuazione di un tempo di ritorno e di una probabilità);

ricorso a criteri qualitativi (esclusione degli eventi eccezionali o riferirsi al concetto di «piena ordinaria»).

### **1.1.3. Il litorale marittimo prospiciente**

Per individuare il litorale marittimo prospiciente ciascun bacino idrografico, occorre considerare i problemi di difesa delle coste e riferirsi al concetto di «litorale marittimo sotteso dall'unità fisiografica delimitata dal settore di traversia».

Nel caso di coste stabili, di tipo roccioso, ci si può riferire schematicamente, in assenza di soluzioni note più rigorose, al criterio che porta ad attribuire il tratto di costa ad un corso d'acqua, sulla base del prolungamento in mare delle delimitazioni di bacino valide sulla terraferma.

Nel caso di coste in evoluzione, tipo spiagge, occorre tener conto dell'influenza del corso d'acqua sul regime dei litorali, in relazione agli effetti prodotti, nei riguardi della spiaggia stessa, dalle interazioni degli apporti solidi e della capacità di trasporto del fiume con il moto ondoso e le correnti marine del paraggio costiero.

È fondamentale il riferimento a studi e sperimentazioni specifiche svolti in tali settori, senza trascurare, come prima significativa applicazione, il quadro delle opere di difesa dei litorali esistenti, che offrono un valido bagaglio conoscitivo per determinare, sulla base delle finalità progettuali e dei risultati conseguiti, i tratti di costa interessati dagli effetti prodotti dalla presenza della foce di un corso d'acqua.

Si ritengono comunque validi, ove risulti difficile individuare un confine di maggiore influenza di un corso d'acqua rispetto ad un altro, criteri di delimitazione riferiti a punti salienti, a promotori, ecc.

## **1.2. Elementi di interesse**

### **1.2.1. Le aree soggette a subsidenza**

Il fenomeno della subsidenza, per la parte attribuibile agli squilibri delle falde almeno per gli effetti più evidenti, non è spesso di immediata e puntuale definizione. Le aree coinvolte nel medesimo fenomeno sono difficilmente quantificabili sia nello spazio che nel tempo e comunque non sono certamente riconducibili a quelle delimitate considerando le caratteristiche superficiali del bacino.

La subsidenza va operativamente valutata con riferimento alle aree effettivamente coinvolte

e portate a sintesi di pianificazione di bacino attraverso reciproche intese tra le autorità che riconoscano tale fenomeno di interesse per i rispettivi bacini di competenza.

### **1.2.2. Gli acquiferi sotterranei**

Gli acquiferi sotterranei costituiscono, soprattutto per le grandi pianure, uno degli aspetti fisici più rilevanti, per quanto concerne la tutela e l'uso della risorsa acqua.

I problemi in tale settore sono connessi allo sfruttamento ed all'inquinamento delle falde, elementi di cui è importante tener conto in sede di perimetrazione di bacino.

Il quadro degli acquiferi sotterranei si presenta molto complesso e non sempre è possibile determinare con chiarezza le caratteristiche ed i confini dei relativi bacini sotterranei.

Quand'anche ciò fosse possibile, la delimitazione di superficie difficilmente coincide con quella sotterranea, se non per i bacini geologicamente chiusi anche in profondità.

Qualora fossero sufficientemente note le caratteristiche e la configurazione degli acquiferi sotterranei, se ne potrà tener conto proponendo aggregazioni di bacini superficiali, almeno a livello regionale ed interregionale, corrispondenti alla delimitazione degli acquiferi stessi.

Nelle restanti situazioni, può essere demandata ad intese specifiche tra Autorità la individuazione delle linee di pianificazione nelle aree, comuni a più bacini, interessate dallo stesso acquifero sotterraneo.

### **1.2.3. L'utilizzazione delle acque**

Il problema si pone nel caso di trasferimento di risorse idriche da un bacino all'altro, al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse idriche disponibili. Nella problematica vanno inseriti i casi di interconnessioni idriche tra bacini idrografici e le iniziative di organizzazione dei servizi idrici pubblici, di cui all'art. 35 della legge n. 183, per ciò che concerne l'individuazione degli "ambiti territoriali ottimali" di gestione.

Il trasferimento e la distribuzione di limitati volumi idrici, da un bacino all'altro, potranno essere regolati da un vincolo da rispettare nella gestione della risorsa.

Delle grandi opere di derivazione e di restituzione si terrà conto proponendo, ove necessario, aggregazioni di bacini superficiali già delimitati.

In ogni caso, ai fini della programmazione e gestione delle risorse idriche si fa riferimento al seguente criterio: la presenza in un certo bacino di un prelievo, per una infrastruttura (ad esempio acquedottistica, ecologica, energetica, irrigua, industriale, ecc.) a servizio di aree esterne al bacino medesimo, può essere convenientemente schematizzata come flusso idrico in uscita, di caratteristiche e quantità ben definite, cui corrisponde un flusso in entrata per il bacino in cui tali acque sono utilizzate.

Anche in riferimento al problema qui considerato è necessario prevedere la possibilità di intese tra le autorità preposte ai diversi bacini interessati.

## **2.2. Aspetti metodologici prevalenti**

Per garantire la concretezza del progetto di delimitazione di bacino e la sua reale applicazione al territorio interessato, si definiscono «prevalenti» gli aspetti di seguito specificati:

riferimento ad elementi fisici prevalentemente noti e tali da non creare incertezza sulla linea di delimitazione dei bacini;

esistenza di criteri e sperimentazioni già effettuate per la soluzione di analoghi problemi di delimitazione richiesti da altre leggi o da pianificazioni territoriali;

indicazione di perimetri che non varino sostanzialmente nel tempo, a meno che non intervengano grandi modificazioni naturali o antropiche;

esigenza di semplificazione amministrativa delle procedure conseguenti alla istituzione delle autorità di bacino; riferimento ai confini amministrativi degli enti territoriali, nel caso si presentino alternative di ugual peso tecnico nella individuazione di possibili delimitazioni.